



CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA - S.U.A.P.
Ufficio Commercio

ORDINANZA N° 49/15
Prot. N. 5639

Gent.ma Sig.ra ALLEGRETTI Veronica
titolare "LUXURY PLANET di
ALLEGRETTI Veronica"
Strada Lusanna, 40
VALPERGA

**OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 689/1991,
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN PIAZZA N.
SAURO N° 2.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che in data 21.01.2015 - n° 981 di prot. - è pervenuto dall'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino - verbale di accertamento illecito amministrativo n° 15/SS06.01/009 redatto in data 16.01.2015 nei confronti della Sig.ra ALLEGRETTI Veronica - titolare della "LUXURY PLANET di ALLEGRETTI Veronica" con sede in Cuorgnè - Via G. Braggio n° 5, per l'importo di € 1.032,00, determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24.11.1981 per la seguente violazione amministrativa: "Il rumore prodotto dall'attività svolta dal pubblico esercizio con insegna "BEER BUN", sito in Piazza N.Sauro n° 2 a Cuorgnè (TO), ha superato il valore limite di immissione differenziale di 3 dB(A) fissato dalla legge n° 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il periodo notturno (ore 22-06)";

Vista la tabella sintetizzante i risultati dei rilievi succitati, eseguiti a finestre chiuse;

Rilevato che il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" all'art. 4 "Valori limite differenziali di immissione" - comma 1 - stabilisce i valori limite differenziali di immissione: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi;

Rilevato altresì che il succitato verbale di accertamento illecito amministrativo è stato correttamente notificato nei termini di legge, come risulta da nota dell'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino - in data 24.03.2015 - n° 4620 di prot.;

Rilevato inoltre che l'art. 10 – comma 2 – della L. 26.10.1995 n° 447 dispone: “Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 (€ 516,00) a lire 10.000.000 (€ 5.164,00);

Atteso che l'art. 18 della L. 689/81 recita quanto segue:

- comma 1: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità";
- comma 2: "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto";

Dato atto che la Sig.ra ALLEGRETTI Veronica non si è avvalsa dei disposti di cui all'art. 18 – comma 1 - della Legge 689/81 e non ha provveduto all'oblazione in via breve;

Atteso altresì che l'art. 17 – comma 2 - della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” stabilisce che l'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza;

Valutato fondato l'accertamento, a fronte di quanto verificato e considerato, e ritenuto pertanto di determinare per le motivazioni sopra espresse, la somma dovuta per la violazione commessa nell'importo di € 1.032,00 oltre € 11,50 per spese di notifica ARPA;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e s.m. e i.;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689;

Vista la Legge 26.10.1995 n° 447;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la L.R. 20.10.2000 n° 52;

ORDINA

Alla Sig.ra ALLEGRETTI Veronica, nata a Cuorgnè (TO) il 29.11.1989 e domiciliata in Valperga - Via Lusanna n° 40 - Codice Fiscale n° LLGVNC89S69D208L - per i motivi esposti in narrativa, di provvedere al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione ascritta, della somma di € 1.032,00 oltre € 11,50 per spese di notifica ARPA;

INGIUNGE

Alla medesima di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la somma complessiva di € 1.032,00 sul c/c bancario IBAN: IT69Z0200830450000000512125 c/o S.P.A. – Agenzia di Cuorgnè - intestato al COMUNE DI CUORGNE' – Tesoreria Comunale – indicando nella causale il numero della presente ordinanza ingiunzione, nonché la somma di € 11,50 sul c/c postale IBAN: IT53S0760101000000037121100 intestato ad ARPA PIEMONTE – Dipartimento Provinciale di Torino - indicando nella causale “Spese di notifica violazione amministrativa n° 15/SS0601/009 del 16.01.2015”.

In caso di inottemperanza, si darà corso all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento l'interessata potrà presentare opposizione, entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981.

CUORGNE', LI 15/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOFO)

MLR

